



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 7781 del 27 dicembre 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
Il Collegio

composto da:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. A. Scotti – Componente supplente

Prof. Avv. U. Minneci – Componente supplente

Prof. Avv. R. Rosapepe – Componente supplente

Prof. Avv. U. Malvagna – Componente supplente

Relatore: Prof. Avv. U. Malvagna

nella seduta del 14 novembre 2024, in relazione al ricorso n. 10728, presentato dal sig. ██████████ (il “Ricorrente”) nei confronti di ██████████. (di seguito “l’Intermediario” o il “Resistente” o la “Banca”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La presente controversia concerne il tema della responsabilità dell’Intermediario, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza, per carenze informative e per la violazione delle regole in materia di valutazione di adeguatezza in occasione della sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento da parte del Ricorrente.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 25 luglio 2023, a cui l'Intermediario ha dato riscontro il 25 settembre 2023 in maniera giudicata insoddisfacente, il Ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

3. Il Ricorrente riferisce che, in data 6 marzo 2018, nell'ambito di un rapporto di consulenza, ha sottoscritto per il tramite dell'Intermediario convenuto quote di un fondo comune di investimento per un valore nominale di 50.000,00 euro, precisando che tale sottoscrizione è avvenuta in seguito alla scadenza di un conto deposito di cui era titolare e "dietro insistenza" dell'Intermediario medesimo, il quale – a fronte della propria richiesta di reinvestire in un prodotto simile a quello scaduto – gli aveva, invece, proposto il suindicato investimento, rassicurandolo in merito alla "sicurezza" e alla "bontà" del prodotto.

Il Ricorrente precisa che il suo profilo finanziario era stato da sempre improntato alla massima prudenza e che egli, fino a quel momento, aveva sempre investito i propri risparmi in certificati di deposito e titoli di Stato, manifestando una finalità di mera conservazione del patrimonio e l'assoluta estraneità a qualsiasi intento speculativo.

Il Ricorrente aggiunge che, già nell'aprile 2020, ha iniziato a notare le prime perdite, ma è stato rassicurato dall'Intermediario circa il pronto e sicuro recupero del capitale, e che poi, nel mese di agosto 2022, trovandosi nella necessità di disporre di liquidità, ha appreso che l'investimento aveva subito ulteriori e progressive perdite e, preoccupato e resosi conto che non aveva mai ricevuto alcun documento informativo sul fondo, ne presentava richiesta all'Intermediario.

Il Ricorrente tiene a precisare che, pertanto, solo al ricevimento, in data 16 agosto 2022, della relativa documentazione informativa egli ha appreso, per la prima volta, l'effettiva natura, le caratteristiche e i rischi correlati all'investimento sottoscritto, avvedendosi di avere effettuato – nel 2018 – un'operazione rischiosa e non coerente con il proprio profilo di rischio, in quanto avente ad oggetto un "prodotto finanziario ad alto rischio e a basso rating, caratterizzato [...] da un rischio di molto superiore rispetto alla media del mercato".

Il Ricorrente evidenzia che, in data 7 dicembre 2023, l'investimento sottoscritto presentava un valore di 36.110,33 euro e riportava, quindi, una perdita di quasi il 30% del capitale originariamente investito, in contrasto con le richieste che egli aveva formulato in sede di sottoscrizione e con il suo profilo di rischio moderato.

Stante quanto sopra, il Ricorrente, contestando all'Intermediario la violazione degli obblighi informativi e la violazione delle regole in materia di valutazione adeguatezza in sede di sottoscrizione, chiede gli venga riconosciuto un risarcimento del danno, da porre a carico dell'Intermediario, di 13.889,67 euro, pari alla differenza tra la somma inizialmente investita (50.000,00 euro) e il valore del fondo alla data 7 dicembre 2023 (36.110,33 euro).

4. L'Intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso o, in subordine, di determinare il risarcimento tenendo conto delle cedole incassate dal Ricorrente e del recupero di valore registrato dall'investimento.

L'Intermediario fa presente che il Ricorrente, da tempo suo cliente, risulta titolare di tre dossier titoli (su cui sono depositate le quote di tre diversi fondi) e che il dossier su cui insiste l'investimento contestato è stato acceso il 6 marzo 2018, allorquando il Ricorrente ha sottoscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e il questionario di profilatura, in base al quale gli è stata attribuita una classe di merito "media" con orizzonte temporale di medio periodo (3-7 anni).

Con specifico riguardo all'operazione contestata, l'Intermediario rappresenta che – nel marzo 2018 – il Ricorrente, già titolare di quote di un fondo, ha preso contatti con la filiale al fine di investire una somma pari a 80.000,00 euro e, dopo aver esaminato con il consulente varie possibilità, ha scelto di allocare 50.000,00 euro in quote del fondo oggetto di contestazione e 30.000,00 euro in quote di un altro fondo.

Nell'occasione – prosegue l'Intermediario – esso, nel contesto del servizio di consulenza prestatato al cliente, ha formulato la raccomandazione di investimento, attestando l'esito positivo della valutazione di adeguatezza, e ha sottoposto ed

illustrato al cliente la scheda prodotto dei due fondi, i relativi KIID e il modulo di sottoscrizione delle quote. L'Intermediario fa notare che nel modulo di adesione – sottoscritto dal cliente il 6 marzo 2018 – il Ricorrente ha dichiarato, fra l'altro, di avere ricevuto, esaminato e compreso i KIID e di accettare i criteri descritti nella raccomandazione personalizzata, il che attesterebbe che non vi sono state carenze informative nella fase genetica dell'investimento.

Con riguardo all'asserita non adeguatezza dell'investimento, l'Intermediario afferma che la scelta del prodotto è stata condivisa con il Ricorrente nella prospettiva di effettuare un investimento coerente con il suo profilo di rischio. In proposito, l'Intermediario osserva che entrambi i fondi sottoscritti il 6 marzo 2018 presentavano un profilo di rischio e di rendimento "medio" (5 su 7), nonché obiettivi e politiche di investimento diversi al fine di realizzare un'ulteriore diversificazione e che il periodo raccomandato di detenzione del fondo oggetto dell'investimento contestato era di 4 anni, in linea con l'orizzonte dichiarato dal cliente nel questionario di profilatura (da 3 a 7 anni). L'Intermediario dichiara di avere effettuato, prima di dare corso alle operazioni, la relativa valutazione di adeguatezza verificando, con esito positivo, che il livello di complessità dei prodotti raccomandati fosse coerente con la conoscenza e l'esperienza del Ricorrente (il quale aveva dichiarato, nel questionario di profilatura, di conoscere fondi e Sicav) e che, all'esito delle operazioni, il portafoglio del cliente risultasse adeguato alla sua propensione al rischio e ai suoi obiettivi di investimento.

5. L'Intermediario segnala, inoltre, di aver inviato al Ricorrente, con periodicità annuale, la situazione complessiva del suo portafoglio, attestante anche la situazione di adeguatezza.

Nel precisare che dalla prestazione del servizio di consulenza non consegue l'assunzione di un'obbligazione di risultato ma solo di mezzi, l'Intermediario afferma che non può essergli addebitato un *deficit* di diligenza solo perché l'investimento ha subito una diminuzione di valore.

L'Intermediario rileva, altresì, che l'affermazione secondo cui il Ricorrente sarebbe stato indotto a sottoscrivere l'investimento in quanto rassicurato dal proprio personale circa la sicurezza e bontà del prodotto non è supportata da alcuna evidenza probatoria.

Quanto al risarcimento del danno e alla relativa quantificazione, l'Intermediario rileva, anzitutto, che la perdita lamentata dal Ricorrente non è attuale ma soltanto potenziale, poiché egli ancora detiene le quote del fondo, le quali hanno – nel frattempo – recuperato valore, risultando valorizzate, al 31 dicembre 2023, a 37.206,40 euro. L'Intermediario aggiunge che le quote in questione hanno, altresì, fruttato proventi per un importo complessivo di 6.883,83 euro. L'Intermediario sostiene, pertanto, che, considerando che l'importo investito netto è stato pari a 48.735,00 euro, detraendo da tale importo le cedole incassate e il valore delle quote al 31 dicembre 2023, si perverrebbe ad un importo pari a 4.644,77 euro, cifra inferiore alla perdita lamentata dal Ricorrente.

Infine, l'Intermediario tiene a precisare che esso, nella risposta al reclamo, senza riconoscere la propria responsabilità e al solo fine di preservare una “buona relazione” con il cliente, aveva manifestato la propria disponibilità a trovare un punto di incontro per definire bonariamente la controversia, ma che, a seguito di un incontro in filiale, il Ricorrente non ha dimostrato alcuna volontà di giungere ad una soluzione conciliativa.

6. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso.

In merito alle carenze informative, il Ricorrente ribadisce di aver ricevuto la documentazione informativa relativa all'effettiva natura e composizione del fondo soltanto nell'agosto 2022, vale a dire oltre quattro anni dopo la sottoscrizione del prodotto.

Quanto al proprio profilo, il Ricorrente fa presente di essere laureato in lettere, di svolgere la professione di libraio e di non avere, pertanto, una formazione tale da consentirgli di comprendere la complessità del prodotto suggeritogli dall'Intermediario, aggiungendo che nella documentazione prodotta dall'Intermediario non vi è alcun riferimento alla capacità di sostenere eventuali perdite, anche in considerazione del reddito annuo dichiarato (inferiore a 15.000,00 euro).

Secondo il Ricorrente, l'Intermediario non avrebbe poi dimostrato di avere diligentemente svolto la valutazione di adeguatezza, non avendogli fornito la relazione di cui all'art. 54, paragrafo 12, del Regolamento (UE) n. 2017/565 che avrebbe dovuto contenere una generale descrizione della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia risultata idonea per il cliente. Il Ricorrente ritiene che la verifica svolta dall'Intermediario attenga esclusivamente ad un profilo formale e che non possa, in tale ambito rilevare che il cliente avesse già posto in essere, in altre occasioni, operazioni di investimento, stante che, anche in presenza di clientela avveza ad operazioni finanziarie di elevata rischiosità, gli intermediari non possono ritenersi esonerati dall'osservanza dei propri doveri.

Il Ricorrente sostiene, inoltre, che la circostanza che egli sarebbe stato indotto a compiere l'operazione contestata può essere desunto in via presuntiva dal fatto che tale circostanza, già descritta dettagliatamente nel reclamo, non è stata smentita dall'Intermediario se non nelle generiche deduzioni presentate nell'ambito del presente procedimento né esso ha presentato documenti o dedotto circostanze attestanti il fatto che l'investimento è stato deciso e voluto dal cliente "in totale autonomia".

In merito alla quantificazione del danno, il Ricorrente afferma che le cedole *"rappresentano la remunerazione per la rinuncia alla disponibilità del risparmio, non l'elemento conservativo volto a sostenere le perdite future"* e che, pertanto, la compensazione delle perdite con la riscossione delle cedole è un concetto che non

trova riscontro in alcuna normativa o nella documentazione prodotta dall'Intermediario.

Da ultimo, il Ricorrente precisa che la proposta conciliativa formulata dall'Intermediario prima della presentazione del ricorso è consistita in un'offerta di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo danno subito, in quanto tale non accettabile.

7. Anche l'Intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento ACF, insistendo per il rigetto del ricorso.

Con riguardo all'adempimento degli obblighi informativi, l'Intermediario ritiene di aver provato con "precisi supporti documentali" che il Ricorrente ha ricevuto il set informativo completo, come da quest'ultimo attestato con la dichiarazione resa nel modulo d'ordine.

Quanto al profilo del cliente, l'Intermediario ribadisce che, nel questionario del 20 febbraio 2018, il Ricorrente aveva dichiarato di conoscere fondi e Sicav e che, in effetti, egli aveva già in precedenza sottoscritto un investimento in un fondo di tipo obbligazionario a breve termine. L'Intermediario – nel tornare ad evidenziare che, in data 6 marzo 2018, il Ricorrente ha sottoscritto quote di due fondi – fa inoltre notare che le contestazioni riguardano solo uno di tali investimenti, mentre con riferimento all'altro fondo egli non ha lamentato alcuna difficoltà di comprensione, nonostante si trattasse di un prodotto anche più articolato.

L'Intermediario contesta l'affermazione del Ricorrente secondo cui non sarebbe stata verificata la sua capacità di sostenere perdite, precisando che tale informazione è stata tratta dalla valutazione delle risposte date dal cliente in merito al suo patrimonio finanziario complessivo, alla sua capacità di risparmio annuo e all'assenza di impegni finanziari.

In merito alle modalità di svolgimento della verifica di adeguatezza, l'Intermediario osserva che l'art. 40, comma 2, del Regolamento Intermediari non richiama il paragrafo 12 dell'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2017/565 e che la disciplina applicabile è, invece, contenuta nell'art. 41 del Regolamento Intermediari, il quale

disciplina la dichiarazione di adeguatezza che – a suo avviso – è stata, nel caso di specie, compiutamente assolta con la raccomandazione di investimento versata in atti.

L'Intermediario ribadisce, altresì, che l'onere di provare che il proprio personale ha indotto il cliente a compiere l'operazione incombe sul Ricorrente e che, pertanto, tale circostanza non può desumersi in via presuntiva né spetta all'Intermediario provare il contrario.

Con riferimento alla quantificazione del danno, l'Intermediario rappresenta che la rilevazione pubblicata sul sito del gestore l'11 marzo 2024 conferma la ripresa di valore dell'investimento che, a tale data, ha registrato un controvalore pari a 37.545,18 euro e sostiene che le cedole vanno dedotte dall'importo eventualmente riconosciuto a titolo risarcitorio in base al principio *compensatio lucri cum damno*.

DIRITTO

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.
2. Con riferimento alle asserite carenze informative in sede di conclusione dell'investimento, va tenuto presente che – all'epoca dell'operazione contestata – nella commercializzazione di fondi comuni di investimento, l'obbligo previsto in capo all'Intermediario collocatore era quello della consegna al cliente del Key Investor Information Document ("KIID"), il cui adempimento, in base ad un consolidato orientamento del Collegio, integra circostanza di per sé idonea a far ritenere correttamente assolti gli obblighi informativi. Inoltre, l'Arbitro ha costantemente ritenuto dimostrato l'adempimento del predetto obbligo in presenza di apposita dichiarazione resa in tal senso dal cliente, a cui va riconosciuto valore probatorio pieno del fatto ivi attestato (Decisione n. 7203 del 16 febbraio 2024).
Sebbene il Ricorrente sostenga di avere ricevuto la documentazione informativa relativa al fondo soltanto nell'agosto 2022 (vale a dire oltre quattro anni dopo la sua

sottoscrizione), nel modulo di sottoscrizione – debitamente firmato dal Ricorrente in data 6 marzo 2018 – si rinviene l’espressa dichiarazione di quest’ultimo di avere ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione, il KIID dello specifico prodotto in questione, nella versione all’epoca in vigore. Tanto basta, quindi, in base al sopra ricordato orientamento del Collegio, a far ritenere correttamente adempiuti dall’Intermediario gli obblighi informativi posti a suo carico.

Né può ritenersi dimostrato che il Ricorrente sia stato fuorviato nella percezione delle reali caratteristiche dell’investimento dalle rassicurazioni fornitegli verbalmente dal consulente in merito alla “sicurezza” e alla “bontà” del prodotto. Tale circostanza, infatti, attenendo alla dinamica dei rapporti tra cliente e il personale dell’intermediario, si colloca – come sovente affermato dal Collegio – al di fuori della regola dell’art. 23, comma 6, del TUF, con la conseguenza che il relativo onere probatorio incombeva sul Ricorrente, trovandosi in caso contrario l’Intermediario nella posizione di dover fornire dimostrazione di un fatto negativo (Decisione n. 7336 del 7 maggio 2024). Ebbene, nel caso di specie, l’Intermediario ha avversato, in questa sede, la ricostruzione dei fatti fornita dal Ricorrente, il quale – dal canto suo – non ha fornito elementi probatori a supporto della sua ricostruzione.

3. Avuto riguardo alla contestazione relativa alla violazione delle regole in materia di valutazione di adeguatezza, risulta documentato che il Ricorrente è stato sottoposto a profilatura in data 20 febbraio 2018 e che l’operazione è stata compiuta all’esito di un servizio consulenziale prestato dall’Intermediario che, nell’occasione, ha rilasciato al cliente (che lo ha sottoscritto) un documento denominato – appunto – “Raccomandazione”, in cui viene dato conto dell’effettuazione della valutazione di adeguatezza e del suo esito positivo.

Sul piano della conoscenza ed esperienza del cliente in ambito finanziario, nel predetto questionario il Ricorrente (un “docente/insegnante” laureato) aveva dichiarato di tenersi informato sulla situazione economica e dei mercati finanziari tramite giornali, riviste e siti internet e di conoscere e avere già operato – per quel che

maggiormente rileva in questa sede – in fondi, Sicav e ETF monetari. La sua conoscenza ed esperienza pregressa in fondi comuni di investimento sembra, peraltro, trovare riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che al 31 dicembre 2018 (data del più risalente rendiconto disponibile dei dossier del Ricorrente) egli, oltre alle quote del fondo oggetto di contestazione, deteneva quote di due altre fondi, l'uno sottoscritto contestualmente all'investimento contestato e l'altro verosimilmente sottoscritto in epoca precedente, non rinvenendosi negli estratti del conto corrente versati in atti – i quali coprono il periodo che va dal luglio 2017 al settembre 2023 – movimenti di liquidità in uscita correlabili con tale sottoscrizione.

Avuto riguardo alla propria situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere le perdite) e alla propria propensione al rischio (inclusa la tolleranza al rischio), il Ricorrente – sempre nell'ambito del suindicato questionario – aveva dichiarato di non avere responsabilità verso terzi, di avere una capacità reddituale annua netta inferiore ai 15.000,00 euro (prevalentemente derivante da lavoro dipendente a tempo determinato), di avere una capacità di risparmio annua in linea con un valore di 10.000,00 euro, di avere un patrimonio finanziario complessivo tra i 50.000,00 euro e i 250.000,00 euro, di non possedere immobili e/o quote di immobili oltre la prima casa, di non avere impegni finanziari, di avere come finalità di investimento la sola “integrazione del reddito” e di avere, in base alla propria propensione al rischio, un approccio agli investimenti volto ad “ottenere un moderato incremento del capitale investito, limitando la variabilità del valore dei miei investimenti”, nonché di avere la necessità di potere disporre di tutto il capitale investito nel medio periodo (investimenti tra 3 e 7 anni).

4. Quanto all'attendibilità della profilatura svolta dall'Intermediario, va richiamato il c.d. principio di autoresponsabilità – reiteratamente affermato dal Collegio – in ragione del quale deve ritenersi che, con la sottoscrizione del questionario, l'investitore assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e, in forza del suindicato principio, non può che ritenersi ad esse vincolato, non potendo ritenersi

sufficiente, per porle nel nulla, affermare che esse siano state eterodirette dall'Intermediario, in quanto il cliente ha l'onere di rendersi conto di ciò che sottoscrive e di operare quale parte attiva del processo d'investimento.

E tuttavia, anche a voler ritenere corretti gli esiti della profilatura condotta sul Ricorrente e l'attribuzione a quest'ultimo di un profilo "medio" sia in termini di conoscenza ed esperienza che in termini di situazione finanziaria e propensione al rischio, emergono criticità proprio sull'attendibilità del giudizio positivo di adeguatezza condotto dall'Intermediario sull'operazione.

Ciò non tanto sotto il profilo della coerenza del prodotto rispetto alla conoscenza ed esperienza né sotto il profilo dell'orizzonte temporale dell'investimento, quanto piuttosto sotto il profilo dell'adeguatezza del fondo rispetto alla propensione al rischio del cliente. Ed infatti, dal relativo KIID risulta che il fondo, nel momento della sua sottoscrizione da parte del Ricorrente, presentava un profilo di rischio pari a 5 in una scala da 1 a 7 ed era l'unico investimento di cui si componeva il dossier del cliente, che era titolare di altri due dossier in cui erano singolarmente allocate le quote degli altri due fondi. Non si comprende, dunque, come uno strumento finanziario che presentava un profilo di rischio rendimento superiore al livello "medio" possa essere stato considerato adeguato, anche in un'ipotetica logica di portafoglio di cui l'investimento in questione risultava la sola componente, con il profilo – appunto "medio" – attribuito al cliente all'esito della sopra descritta profilatura. Né consente di dissipare le suindicate criticità la lettura della "Raccomandazione" consegnata dall'Intermediario al Ricorrente, la quale – invece – appalesa ulteriori criticità riguardo alla correttezza della valutazione svolta, laddove sembra associare un rischio di mercato "minimo" ad un prodotto che – come detto – presentava un profilo di rischio rendimento pari a 5 in una scala da 1 a 7 e indica in "12 mesi" il tempo minimo di detenzione del prodotto quando, invece, nel relativo KIID veniva precisato che il fondo era consigliato per investitori al dettaglio che

cercavano di accrescere il valore del loro investimento e generare reddito durante un periodo di detenzione raccomandato di 4 anni.

5. Accertata la responsabilità dell'Intermediario nei termini appena specificati, il danno risarcibile viene quantificato secondo quanto segue.

Questo Collegio ha sovente fatto applicazione – specie nei casi, come quello di specie, in cui quote di fondi ancora persistano nel patrimonio del cliente – del principio affermato dalla Suprema Corte (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29864), ai sensi del quale il risarcimento deve essere liquidato in misura pari alla perdita di valore intervenuta alla data in cui il cliente ha assunto consapevolezza delle irregolarità realizzate dall'intermediario. E ciò sull'assunto che *“le conseguenze dell'indebito accollo del rischio al cliente cessano - o comunque non sono più direttamente riconducibili alla violazione da parte dell'intermediario dei propri obblighi verso l'investitore - a partire dal momento in cui quest'ultimo, adoperando l'ordinaria diligenza cui ciascuno è tenuto nella gestione del proprio patrimonio, sia stato in grado di percepire egli stesso l'esistenza di tali rischi”*.

In proposito, si è avuto modo di precisare da parte di quest'Arbitro che il rischio che il perdurante possesso dei titoli possa consentire al cliente di giovare dell'eventuale incremento di valore degli stessi rappresenta proprio il *“naturale effetto del principio affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 29 dicembre 2011 n. 29864) in base al quale, in caso di mancata tempestiva vendita di titoli, l'investitore, come sopporta il rischio di eventuali ulteriori perdite, si giova anche di eventuali riprese di valore”* (Decisione n. 7386 del 28 maggio 2024).

In applicazione di tale principio, il danno risarcibile deve, quindi, essere determinato nel caso in esame nella differenza tra il capitale impiegato nell'investimento (comprensivo anche di eventuali tasse e commissioni, che rappresentano comunque somme che il cliente non avrebbe pagato nello scenario controfattuale di non investimento) e il valore dell'investimento nel momento in cui il cliente si è reso conto o avrebbe dovuto rendersi conto delle irregolarità commesse

dall'Intermediario, detratti – in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno* – i proventi medio tempore percepiti sull'investimento.

In assenza di diverse evidenze che consentano di ulteriormente retrodatarlo, questo Collegio – per proprio orientamento – individua nella data del reclamo presentato all'intermediario (nel caso di specie, 27 luglio 2023) il momento in cui il ricorrente ha ormai certamente assunto consapevolezza delle irregolarità commesse. Nel caso di specie, le n. 9.964,22 quote, sottoscritte il 6 marzo 2018 con un esborso complessivo pari a 50.000,00 euro, hanno registrato, alla data del 27 luglio 2023, un valore unitario pari a 3,73 euro, con la conseguenza che esse avrebbero potuto essere rimborsate – a tale data – per un controvalore pari a 37.166,54 euro, con una perdita pari a 12.833,46 euro. Risulta, inoltre, documentato che, in considerazione della detenzione di tali quote, il Ricorrente – fino al 27 luglio 2023 – ha percepito dividendi per un importo netto pari a 5.977,36 euro. Il risarcimento del danno va, quindi, quantificato in 6.856,10 euro, pari alla perdita che il Ricorrente avrebbe subito alla data del 27 luglio 2023 (12.833,46 euro), detratti dividendi dal medesimo percepiti fino a tale data (5.977,36 euro).

PQM

In accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva (inclusiva degli interessi legali maturati dal reclamo) di € 6.238,15 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio

2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi